

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

AMBITO TERRITORIALE N°5

**Comuni di Castiglione del Lago – Città della Pieve – Magione – Paciano
– Panicale – Passignano s.T. – Piegara - Tuoro s. T.**

INDICE

Normativa di riferimento

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 01 – Oggetto del Regolamento

NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 02 – Criteri per la determinazione della situazione economica

Art. 03 – Variazioni della situazione economica

Art. 04 – Modalita' di presentazione della domanda di prestazioni sociali agevolate

Art. 05 – Convocazione dei parenti obbligati per legge

Art. 06 – Ricorsi

Art. 07 – Trattamento dei dati personali

Art. 08 – Segreto professionale e segreto d'ufficio

Art. 09 – Controlli

Art. 10 – Verifiche

Art. 11 – Commissione Tecnica

Art. 12 - Soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate

Art. 13 – Norma transitoria

Art. 14 – Norme integrative

FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI TRASFERITE DALLA PROVINCIA

Art. 15 – Benefici alle categorie di cui al R.D.L. 8.5.1927, N. 798 convertito in Legge 6.12.1928, n. 2838.

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE:

A - SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 16 – Definizione

Art. 17 – Interventi e prestazioni

Art. 18 - Destinatari

Art. 19 – Criteri per l'assegnazione dei contributi economici ordinari

Art. 20 - Criteri per l'assegnazione dei contributi economici una tantum

Art. 21 - Criteri per l'assegnazione di anticipazioni senza interessi a titolo di prestito

Art. 22 - Criteri per l'assegnazione dei contributi economici alle categorie di cui al R.D.L. 8.5.1927, n. 798, convertito in Legge 6.12.1928, n. 2838.

Art. 23 – Criteri per la concessione di riduzioni od esoneri dal pagamento di rette

Art. 24 - Istruttoria della domanda

Art. 25 – Esclusione dai benefici

B - ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 26 – Definizione

Art. 27 – Interventi e prestazioni

Art. 28 – Destinatari

Art. 29 – Criteri di ammissione al servizio

Art. 30 – Istruttoria della domanda

Art. 31 – Esclusione dal servizio

C – INSERIMENTO DI ANZIANI PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 32 – Definizione

Art. 33 – Pagamento della retta: integrazione da parte del Comune

Art. 34 – Determinazione della quota di integrazione della retta
Art. 35 – Soglie di accesso per gli obbligati per legge
Art. 36 – Commissione Tecnica Anziani
Art. 37 – Recupero dei crediti

D - INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 38 – Definizione
Art. 39 – Destinatari

E - PRESIDIO PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 40 – Definizione
Art. 41 – Ammissione al servizio

F - SUPPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI

Art. 42 – Definizione
Art. 43 – Destinatari
Art. 44 - Ammissione al servizio

G - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

Art. 45 – Definizione
Art. 46 – Destinatari
Art. 47 – Ammissione al servizio

H – INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI IN CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI SEMIRESIDENZIALI GESTITI DALLA AZIENDA USL 2.

Art. 48 – Definizione
Art. 49 – Destinatari
Art. 50 – Quote di compartecipazione alle spese

I - TESSERE AGEVOLATE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 51 – Definizione
Art. 52 – Destinatari
Art. 53 – Criteri di ammissione alla prestazione

L - ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 54 – Benefici di cui alle Leggi n°448/98, 431 /98 e 62/2000

ALLEGATI

-Allegato "A": Calcolo dell'ISEE e tabelle
-Allegato "B": Modello della richiesta di prestazione sociale agevolata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 – comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

DPCM 7 maggio 1999 n 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";

D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

DPCM 4 aprile 2001 "Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 maggio 1999, n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ed individuazione del nucleo familiare per casi particolari a norma degli artt. 1 – comma 3 – e 2 – comma 3 – del D.Lgs 109/98 come modificato dal D. Lgs 2 maggio 2000 n. 130;

DPCM 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4 – comma 6 – del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 2 maggio 2000 n. 130;

Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Legge 11.2.2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7.8.90, n. 241 concernenti norme generali sulla azione amministrativa";

D.lgs 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

D.P.C.M. 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 "Piano Sociale Nazionale";

Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Umbria 20 dicembre 1999, n. 759 "Piano Sociale Regionale";

Deliberazione nella Giunta Regionale 12.1.2005, n. 21 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14.2.2001.

Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 5 - Trasimeno.

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune esplica in ordine alle funzioni e ai compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti allo stesso dalla normativa nazionale e regionale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nelle persone stati di bisogno, disagio, emarginazione.

Il presente Regolamento è approvato da tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale n. 5 i quali esercitano, in forma associata e solidale, attraverso il Comune Capofila e lo strumento operativo dell'Ufficio del Piano di Zona, la gestione di alcuni servizi socio assistenziali.

NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 2

Criteri per la determinazione della situazione economica

Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dai relativi decreti attuativi, con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui sopra, aggiornato all'ultima dichiarazione dei redditi, è applicato con riferimento all'intero nucleo familiare che è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nonché dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/2000 e dell'art. 1 bis del D.P.C.M. 242/2001.

Ai sensi della sopracitata normativa, al fine della valutazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, l'indicatore del reddito è combinato con la situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali.

All'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono sommati, debitamente riparametrati, eventuali redditi esenti da IRPEF a qualsiasi titolo percepiti, nell'anno solare precedente la richiesta, ad eccezione dei contributi erogati in base all'art. 17 ed all'art. 37 del presente regolamento.

Qualora la richiesta venga effettuata successivamente alla erogazione di contributi concessi nel corso dello stesso anno ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 37 del presente regolamento, saranno quest'ultimi, nella misura del 100% ad essere sommati all'I.S.E.E.

Art. 3

Variazioni della situazione economica

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs 130/2000, è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità di dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare (decesso di un componente del nucleo familiare, nascita di un figlio, adozione o affido, dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ecc.)

Qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della domanda di prestazione sociale, abbia subito rilevanti variazioni verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi

presentata o dall'ultima certificazione consegnata dal datore di lavoro, il Comune può richiedere all'interessato la documentazione attestante la nuova situazione economica (buste paga, autocertificazione dello stato di disoccupazione ecc.), e rideterminare l'ISEE finalizzato alla prestazione sociale richiesta, tenendo conto della nuova situazione reddituale rapportata su base annua moltiplicando la media degli ultimi 4 mesi di emolumenti per tredici mensilità.

Viene ritenuta rilevante la perdita o acquisto di attività lavorativa e aumenti o diminuzioni di emolumenti e/o entrate a qualsiasi titolo percepite.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda di prestazioni sociali agevolate

Per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, deve essere presentata **istanza al Sindaco del Comune avvalendosi dell' apposito modello di cui all'allegato "B"**.

La domanda può essere presentata dall'interessato o da un componente il suo nucleo familiare, dal legale rappresentante, curatore, tutore.

Unitamente alla domanda il richiedente deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica prevista dall'art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 130/2000, resa ai sensi della legge 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, da rendersi su apposito modulo approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

Il richiedente deve presentare, inoltre, unitamente alla domanda, l'attestazione prevista dall'art. 4 – comma 4 - del D.Lgs 109/98 come sostituito dal D.Lgs 130/2000.

Ai fini del calcolo dei redditi esenti irpef (Pensione sociale, indennità di accompagnamento, pensione di guerra, invalidità civile, assegno INAIL, Assegno Sociale, Pensione ciechi civili e sordomuti) i richiedenti dovranno allegare il relativo modello Obis/m, mentre per gli altri redditi (assegno di frequenza per minori, indennità di affidamento per minori, assegno di mantenimento, e altre prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, etc.) dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Il Comune assicura, attraverso la collaborazione dei **Centri di Assistenza Fiscale** convenzionati, l'assistenza necessaria al richiedente, per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Il Comune potrà richiedere ogni documento utile, sia ai fini all'istruttoria della domanda, sia, in caso di corresponsione, ai fini del controllo della veridicità della situazione dichiarata.

Art. 5

Convocazione dei parenti obbligati per legge

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile:

1-Coniuge

2-Figli legittimi, legittimati o naturali o adottivi ed in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali

3-I genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti

4-I generi e le nuore

5-I suoceri

6-i fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti, si calcola come stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Il donatario, ai sensi dell'art. 437 del codice civile, è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Ove i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà, comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune attiva, nei confronti degli obbligati per legge capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 6 Ricorsi

In caso di mancata concessione della prestazione richiesta, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso, avverso il relativo provvedimento, al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, il quale, ai fini della valutazione del ricorso stesso, si avvale della "**Commissione Tecnica**" di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui al D.Lgs 196/2003 (tutela della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 Segreto professionale e segreto d'ufficio

Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale.

L'accesso agli schedari ed alle cartelle individuali è permesso all'Assistente Sociale del Comune, al relativo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali ed alla Magistratura, nei casi previsti per legge, nonché al diretto interessato previa sua richiesta scritta.

L'accesso agli schedari sarà, inoltre, consentito anche ad eventuale altro dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali, solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata con il trattamento della specifica pratica.

Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli amministratori e consiglieri comunali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 43- comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs 196/2003.

Art. 9 Controlli

Ai fini della verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata, il Comune effettua:

- controllo su singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;

- controllo a campione su almeno il 10% delle prestazioni sociali agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Amministrazione Pubblica come previsto dalle norme vigenti.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune chiede al richiedente chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, si procederà immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dalla Legge n. 445/2000 art.76, il Comune segnala il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 109/98 il Comune comunica inoltre al Ministero delle Finanze i nominativi dei componenti i nuclei familiari dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità ed i criteri selettivi stabiliti dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento

Art. 10 Verifiche

Il Comune si riserva di controllare periodicamente, l'evoluzione delle varie situazioni familiari e/o personali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno reso possibile l'accesso ai benefici.

Gli stessi possono essere sospesi o revocati in qualsiasi momento si verificassero eventi che modificano le condizioni iniziali.

Art. 11 Commissione Tecnica

Al fine di esprimere pareri sui ricorsi di cui all'art. 6 nonche' sulla concessione di benefici in deroga, e' istituita una Commissione Tecnica, nominata annualmente dal Funzionario Responsabile del l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, composta da:

- a) Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali;**
- b) L'Assistente Sociale dell'Ufficio della Cittadinanza;**
- c) Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali di un altro Comune dell'Ambito o altra Assistente Sociale di altro Comune dell'Ambito.**

La Commissione dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data della seduta. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza

Art. 12 Soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate

Per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate previste nel presente Regolamento, vengono individuate le soglie di accesso, cosi' come indicate nelle tabelle di cui all'allegato "A", da rivalutarsi annualmente in base **al 75% dell'indice ISTAT relativo al costo della vita al 31 Dicembre di ogni anno rispetto al precedente.**

Art. 13 Norma transitoria

Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti in materia.

Art. 14
Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, indipendentemente dalla modifica formale del presente regolamento.

FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI TRASFERITE DALLA PROVINCIA

Art. 15
Benefici alle categorie di cui al R.D.L. 8.5.1927, n. 798, convertito in Legge 6.12.1928, n. 2838.

Nelle more di approvazione degli indirizzi regionali in materia, per i suddetti benefici si fa riferimento alle norme previste nel presente regolamento, compatibilmente con le varie tipologie di prestazioni richieste.

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

A) SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 16
Definizione

Per "sostegno economico" si intende qualsiasi forma di integrazione economica sia diretta (erogazioni monetarie) che indiretta (esoneri dal pagamento di servizi, buoni pasto ecc..) erogata con lo scopo di garantire alle persone, alle famiglie, ai nuclei di convivenza, che versano in situazioni di disagio economico e sociale, le risorse sufficienti a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, igiene e sanità della casa e della persona, vita di relazione, ecc.).

Art. 17
Interventi e prestazioni

Le prestazioni afferenti al sostegno economico sono le seguenti:

- a) Contributi ordinari continuativi con carattere temporaneo a favore di cittadini sprovvisti di reddito sufficiente per i loro bisogni di vita.**
- b) Contributo "Una Tantum" a cittadini bisognosi tendenti a sostenere situazioni straordinarie (sfratto, protesi, spese funerarie, assistenza legale, tickets sanitari etc.)**
- c) Piccole anticipazioni senza interessi a titolo di prestito a cittadini temporaneamente in stato di necessità che sono in attesa di percepire redditi già accertati.**
- d) Riduzioni o esoneri dal pagamento delle rette dei seguenti servizi socio-educativi:**
 - mensa scolastica;
 - trasporti scolastici;
 - asili nido o altre tipologie di servizi per la prima infanzia;
 - soggiorni estivi per anziani e minori.

La concessione dei contributi avverrà comunque compatibilmente con lo stanziamento previsto dal Comune in sede di bilancio di previsione annuale.

La concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b), è subordinata alla previsione, ove possibile, del concorso dei familiari tenuti a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di

legge, ai sensi degli artt. 433 e 437 del C.C., in relazione alle loro condizioni economiche accertate, anche d'ufficio tramite i competenti Uffici Comunali.

In caso di richiesta di contributi straordinari di una rilevante consistenza economica, oltre alla relazione dell'Assistente sociale del Comune, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali richiederà un atto di indirizzo alla Giunta Comunale.

Art. 18 **Destinatari**

Destinatari delle prestazioni, di cui all'articolo precedente sono i cittadini con disagio socio-economico o fisico o psichico, iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune da almeno un anno ed apolidi domiciliati da almeno un anno.

In casi di particolare ed estrema urgenza, possono accedere alle prestazioni di cui sopra anche coloro che sono residenti da meno di un anno.

Per essere ammessi ai benefici di cui all'art. 17, i richiedenti devono essere privi di reddito, ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato "A" al presente regolamento, assumendo come riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta.

I richiedenti debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare superiore ad €. 2.000,00 sia di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 19 **Criteri per l'assegnazione dei contributi economici ordinari**

Il contributo di cui al punto a) dell'art. 17 potrà essere concesso fino al massimo della differenza fra la soglia corrispondente alla composizione del nucleo familiare di cui alla tabella "1" dell'allegato "A" e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente, determinato ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n.109/98 come modificati dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs 130/2000 e dai relativi decreti attuativi e, comunque, non superiore a € 270,00 mensili (da rivalutare annualmente come previsto dall'art. 16).

Art. 20 **Criteri per l'assegnazione dei contributi economici "una tantum"**

Il contributo di cui al punto b) dell'art. 17 potrà essere concesso, una sola volta all'anno al nucleo familiare, nella misura pari al 30% della spesa sostenuta e documentata e comunque fino ad un massimo di €. 1000,00 .

Art. 21 **Criteri per l'assegnazione di anticipazioni senza interessi a titolo di prestito**

il beneficio di cui al punto c) dell'art. 17 potrà essere concesso al nucleo familiare, una sola volta all'anno, a fronte di esigenze o spese regolarmente documentate e nei limiti delle disponibilità previste nell'apposito capitolo di bilancio.

All'atto dell'istanza il beneficiario si impegnerà, mediante sottoscrizione di apposito documento, al rispetto delle modalità di restituzione del prestito concordate in fase di istruttoria.

Nel caso di inadempienza rispetto agli impegni sottoscritti il Comune si riserva ogni possibile azione volta al recupero della somma erogata, escludendo il nucleo familiare interessato da ogni altro beneficio sino alla restituzione o recupero della somma dovuta.

Per gravi ed imprevedibili eventi , debitamente giustificati ed accertati, il piano di restituzione puo' essere modificato.

Art. 22

Criteri per l'assegnazione dei contributi economici alle categorie di cui al R.D.L 8.5.1927, n. 798, convertito in Legge 6.12.1928, n. 2838.

Nelle more di approvazione degli indirizzi regionali in materia, i suddetti contributi verranno assegnati con i criteri di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 23

Criteri per la concessione di riduzioni od esoneri dal pagamento di rette.

I benefici di cui al punto d) dell'art. 17 potranno essere concessi sulla base delle percentuali previste nella tabella 2 dell'allegato "A" al presente regolamento.

E' facolta' della Giunta Comunale stabilire annualmente, la quota di esenzione dal pagamento dei servizi relativa alla prima fascia compresa tra il 75% ed il 100%.

Qualora l' esonero sia richiesto da una famiglia affidataria, il reddito determinato in base all'art. 2 sara' diminuito di €. 1.000,00

Art. 24

Istruttoria della domanda

Per ciascuna domanda presentata l'Assistente Sociale del Comune svolge, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, apposita indagine e redige dettagliata relazione e/o specifico progetto di intervento in ordine ai diversi bisogni espressi dal richiedente, al fine di individuare soluzioni tese alla rimozione degli ostacoli che hanno determinato la richiesta di intervento.

Per una piu' completa definizione dello stato di bisogno del richiedente puo' essere richiesta la collaborazione dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Per i componenti del nucleo familiare che risultino in età lavorativa e disoccupati sara' effettuata la verifica su eventuali rifiuti di offerte lavorative come previsto al successivo art. 25, punto a).

Art.25

Esclusioni dai benefici

Sono esclusi dal sostegno economico i cittadini che, pur dichiarando un reddito inferiore alle soglie previste , si trovino in una delle seguenti condizioni:

a)Abbiano rifiutato offerte di lavoro proposte attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello di Ambito territoriale, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore.

b)Vi sia evidente discordanza tra le condizioni socio-economiche dichiarate e quelle risultanti dalle relazioni redatte in merito da parte dell'Assistente Sociale e/o dell'Ufficio di Polizia Municipale, ai fini dell'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare.

B) ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 26

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di interventi di natura socio-assistenziale, eventualmente coordinati con prestazioni di tipo sanitario, erogati a domicilio di anziani, di

soggetti disabili e di minori, finalizzati a favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando ad essa interventi diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio.

L'assistenza domiciliare potrà essere erogata fino ad un massimo di:

n.4 ore giornaliere in favore di anziani soli o coppie di anziani soli senza obbligati per legge;

n. 2 ore giornaliere negli altri casi di anziani;

n. 4 ore giornaliere a favore di minori e/o portatori di handicap

L'assistenza notturna e festiva è da ritenersi del tutto eccezionale;

E' esclusa l'assistenza in ospedale, anche per i casi di utenti che usufruiscono del servizio.

Eventuali eccezioni dovranno essere motivate dai servizi proponenti.

Art.27

Interventi e prestazioni

Gli interventi e le prestazioni consistono in:

a)-Aiuto domestico familiare

-funzioni di supporto per disbrigo di pratiche amministrative;

-funzioni di accompagnamento per la riscossione di pensioni, analisi, visite mediche presso strutture ecc.;

-funzioni di carattere domestico relative al governo della casa, pulizia, spesa, preparazione e somministrazione pasti;

-funzioni di tipo relazionale concernenti la cura dei rapporti dell'assistito con la famiglia e con il mondo esterno.

b)Assistenza tutelare(con compartecipazione al costo da parte del Servizio Sanitario Nazionale)

- funzioni di sostegno igienico-sanitario relative all'aiuto nella cura dell'igiene personale;

- funzioni di vigilanza nella assunzione di medicinali da parte del soggetto nel rispetto della terapia.

c)Assistenza domiciliare educativa per minori

- funzioni di sostegno al minore in ambito familiare al fine di favorire la sua integrazione socio- educativa nel suo contesto sociale;

- funzioni di sostegno alla famiglia nella rimozione di situazioni a rischio per il minore in ambito familiare;

- funzioni di sostegno nella organizzazione di attività didattico-educative al di fuori dell'orario scolastico.

Le attività relative alla Assistenza Domiciliare Educativa possono essere esplicate anche presso strutture socio – culturali – ricreative – educative al fine di garantire al minore le necessarie forme di socializzazione.

Art. 28

Destinatari

Destinatari delle prestazioni, di cui all'articolo precedente sono i cittadini minori, adulti e anziani con disagio socio-economico o fisico o psichico, residenti nel Comune.

Art. 29

Criteri di ammissione al servizio

Il servizio di cui ai punti a) e b) dell'art. 27 verrà erogato gratuitamente ai soggetti che rientrano nelle soglie di cui alla tabella 3 /A

Per gli utenti che superano le suddette soglie e' prevista l' erogazione del servizio a fronte di una compartecipazione economica percentuale come specificato nella relativa tabella 3/B, la cui modalita' di pagamento verra' stabilita collegialmente dai Comuni dell'Ambito. L' Assistenza Domiciliare Educativa – punto c) dell'art. 27 - sara' resa indipendentemente dalla situazione economica della famiglia, in particolare se disposta o suggerita da provvedimenti della Autorita' Giudiziaria.

Art. 30 **Istruttoria della domanda**

Per ciascuna domanda presentata, l'Assistente Sociale del Comune elabora il progetto individualizzato.

Nei casi ritenuti urgenti l'intervento viene attivato immediatamente, fatta salva la successiva valutazione economica ed eventuale rivalsa da parte del Comune.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa può essere disposto anche su sola proposta dell'Assistente Sociale, con progettazione condivisa con altri Servizi o Istituzioni.

Art. 31 **Esclusione dal servizio**

Sono esclusi dal servizio i cittadini che, pur in possesso dei requisiti, rifiutano in tutto o in parte il progetto così come predisposto dall'Assistente Sociale del Comune.

C) INSERIMENTO DI ANZIANI PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 32 **Definizione**

L'inserimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, presso strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno, viene attuato nel caso in cui questi necessitano di prestazioni non attuabili a domicilio, ovvero, temporaneamente, qualora sia necessario un intervento di sollievo alla famiglia. L'inserimento è attuato prioritariamente presso le strutture del Distretto del Trasimeno.

Art. 33 **Integrazione della retta**

Per integrazione della retta si intende l'intervento di natura economica a favore di anziani inseriti in strutture protette.

L'integrazione ha luogo esclusivamente nel caso in cui l'anziano non sia in grado di far fronte al pagamento dell'ammontare della retta con il proprio reddito e con ogni entrata a qualunque titolo percepita – detratta la somma stabilita da lasciare a sua disposizione per le esigenze personali - , con il patrimonio mobiliare ed immobiliare, desumibili dalla attestazione ISEE, dalla dichiarazione sostitutiva unica e dal Mod. Obis M. nonché con la contribuzione dei parenti obbligati per legge agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica.

Art. 34 **Determinazione della quota di integrazione della retta**

L'anziano inserito nella struttura protetta è obbligato a pagare la retta attraverso:

1-i proventi derivanti dai trattamenti economici e/o entrate di qualsiasi natura a qualsiasi titolo percepiti;

2-il proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc..)

3-il proprio patrimonio immobiliare mediante la costituzione di idonea garanzia, fino alla

concorrenza del valore del bene immobile e comunque sufficiente alla copertura della

spesa per l'intera retta;

4-l'eventuale quota a carico dei parenti obbligati per legge.

L'entità della contribuzione da parte del Comune è pari alla differenza tra la retta stabilita e le somme sopracitate, dedotta la quota delle somme da lasciare in disponibilità in base al regolamento della struttura.

L'anziano in attesa di pensione o di altra provvidenza economica accertata deve impegnarsi formalmente a restituire la somma che il Comune anticiperà per suo conto a tale titolo.

Art. 35

Soglie di accesso per gli obbligati per legge

Qualora l'anziano non sia in grado di corrispondere l'intero ammontare della retta ed esistano obbligati per legge, così come individuati dall'art. 433 Codice Civile, nei confronti di questi ultimi, la soglia di accesso per usufruire della integrazione della retta è determinata, a fascia unica, in **€. 10.500,00**, da rivalutare annualmente secondo le modalità di cui all'art. 16.

Qualora l'ISEE degli obbligati per legge superi la suddetta soglia di accesso, la parte eccedente tale soglia deve essere impiegata per il pagamento dell'integrazione della retta fino alla concorrenza dell'intero ammontare di quest'ultima.

E' previsto un innalzamento della suddetta soglia di accesso nella misura seguente:

€. 1.000,00 per ogni figlio e/o minore in affidamento, senza che questi percepiscano redditi per comprovata causa a loro non imputabile;

€. 1.000,00 per un nucleo familiare composto da una sola persona.

Art. 36

Commissione Tecnica Anziani

Al fine di garantire l'uniformità degli interventi, è istituita la Commissione Tecnica Anziani, che ha il compito di esprimere motivato parere su ciascuna domanda di integrazione della retta, nonché in merito alla eventuale concessione di integrazioni in deroga al presente regolamento.

La Commissione Tecnica Anziani è nominata dal Dirigente dell'Ufficio del Piano di Zona presso il Comune Capofila ed è composta da tre membri, come di seguito indicati:

a)una Assistente Sociale dei Comuni;

b)un Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali dei Comuni;

c)l'Assistente Sociale di riferimento del caso;

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da all'interno dell'Ufficio del Piano di Zona.

La Commissione Tecnica Anziani, previa convocazione da parte del Dirigente dell'Ufficio del Piano di Zona, si riunisce entro quindici giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei membri, il termine di cui sopra potrà essere prorogato di ulteriori sette giorni.

Art. 37
Recupero dei crediti

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione di cui agli artt. 32 e 33, adotta tutte le necessarie misure, comprese quelle giudiziarie, al fine di procedere al recupero del credito

D) INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 38
Definizione

Per strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno per soggetti in età minore si intendono le comunità caratterizzate da una dimensione di vita di tipo familiare che, nell'accoglienza di minori, integrano o sostituiscono temporaneamente le funzioni genitoriali e familiari compromesse.

Esse si configurano come comunità ad alta valenza educativa e professionale, assicurando al minore protezione, mantenimento, assistenza partecipazione alla vita sociale ed offrendo al medesimo un ambiente socio-educativo relazionale in cui possa sviluppare ed esprimere la propria personalità, le proprie risorse e le proprie capacità.

Art. 39
Destinatari

L'inserimento di minori in strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno viene attivato nei casi in cui questi necessitino di prestazioni non attuabili a domicilio, ovvero dietro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile.

L'inserimento viene attivato indipendentemente dalla situazione economica della famiglia.

E) PRESIDII PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 40
Definizione

Per presidi per la prima infanzia si intendono pannolini e latte, che vengono erogati in favore di neonati, rispettivamente per il primo anno e per i primi sei mesi di vita.

Art. 41
Ammissione alla fornitura

L'ammissione alla fornitura, proposta dall'Assistente Sociale del Comune, è disposta in favore dei soggetti che rientrino nelle soglie di accesso di cui alla tabella 5 dell'allegato "A", con i seguenti limiti:

a) fornitura di pannolini fino ad € 42,00 mensili

b) fornitura di latte fino ad € 52,00 mensili.

I limiti di cui sopra potranno essere aggiornati con atto motivato dell'Ufficio del Piano di Zona, su indirizzo del Tavolo dei Sindaci.

Alla domanda per la suddetta prestazione dovrà essere allegata apposita prescrizione del medico pediatra.

F) SUPPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI

Art. 42
Definizione

Il supporto scolastico per alunni disabili consiste in interventi tesi a promuovere e sostenere, all'interno delle strutture scolastiche, il diritto allo studio nonché a garantire le esigenze di autonomia e comunicazione personale indirizzati all'inserimento scolastico, secondo quanto previsto dal DPR 616/77, dalla Legge 104/92, dalla Legge 28/2002 e dal Protocollo Integrazione Scolastica tra i Comuni dell'Ambito, la Scuola e l'Azienda USL n°2.

Art. 43
Destinatari

Destinatari degli interventi di supporto scolastico sono gli studenti residenti nel Comune e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, individuati dalla Unità Valutativa Multidisciplinare Minori della USL competente.

Art. 44
Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio è disposta con le modalità previste dal Protocollo di Integrazione Scolastica tra i Comuni dell'Ambito n. 5, la Scuola e l'Azienda USL n°2 firmato in data 30 Giugno 2004.

Il servizio è disposto a prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare e sulla base delle disponibilità di bilancio del Comune.

G) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

Art. 45
Definizione

Il servizio di trasporto scolastico speciale si configura come intervento teso a promuovere e sostenere il diritto allo studio nonché a garantire le esigenze di autonomia e comunicazione personale indirizzati all'inserimento scolastico, secondo quanto previsto dal DPR 616/77, dalla Legge 104/92, dalla Legge 28/2002 e dal Protocollo Integrazione Scolastica tra i Comuni dell'Ambito, la Scuola e l'Azienda USL n°2.

Art. 46
Destinatari

Destinatari del servizio di trasporto speciale sono gli studenti disabili residenti nel Comune e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, individuati dalla Unità Valutativa Multidisciplinare Minori della USL competente.

Art. 47
Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio viene proposta dall'Assistente Sociale del Comune, previa predisposizione del progetto.

Il servizio potrà essere erogato a fronte di una compartecipazione economica da parte del richiedente come specificato nella relativa tabella 6 dell'allegato "A" al presente Regolamento.

**H) INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI NEI CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI
SEMIRESIDENZIALI GESTITI DALLA AZIENDA U.S.L.**

Art. 48
Definizione

I Centri Socio-Terapeutici semiresidenziali, gestiti dalla Azienda USL N. 2, si connotano come comunità caratterizzate da una dimensione di vita finalizzata alla realizzazione di obiettivi di tipo educativo-riabilitativo-occupazionale, nonché di integrazione sociale.

Art. 49
Destinatari

Destinatari degli interventi di inserimento nelle strutture di cui all'art. precedente sono di soggetti disabili psico-fisici in età post – scolare residenti nel Comune.

Art. 50
Quote di compartecipazione alle spese

Per le spese relative al servizio alberghiero e di trasporto è prevista la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti sulla base delle soglie indicate alle tabelle n. 4A e 4B dell'allegato "A" al presente Regolamento.

I) TESSERE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 51
Definizione

Il Comune, nel perseguire obiettivi di sviluppo e di miglioramento del sistema dei trasporti, riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario e può autorizzare le imprese che effettuano servizio di trasporto pubblico locale ad applicare tariffe agevolate a favore di categorie deboli, sino alla concorrenza del contributo regionale previsto dalla Legge 10.95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52
Destinatari

Destinatari delle suddette prestazioni sono i soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta, nonché di categorie socialmente deboli di cittadini residenti nel Comune.

Art. 53
Criteri di ammissione alla prestazione

Per la categoria dei portatori di handicap con invalidità riconosciuta dai competenti organi della USL, dal 67% al 100% con o senza accompagnamento, la quota a carico dell'utente è determinata nella misura del 30% delle tariffe stabilite a livello regionale. La stessa agevolazione spetta all'eventuale accompagnatore.

Per quanto riguarda le agevolazioni in favore dei cittadini a basso reddito, le quote di compartecipazione sono determinate secondo la tabella 7 dell'allegato "A" al presente Regolamento.

L) ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 54
Benefici di cui alle Leggi n. 448/98, 431/98 e 62/2000

Per la concessione dei benefici di seguito elencati e per le modalità di presentazione delle domande, si farà riferimento alle normative statali e regionali in materia:

- a)assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico di cui all'art.65 della Legge n.448/98;
- b)assegni di maternità di cui all'art. 66 della Legge n.448/98;
- c)fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo di cui all'art.27 della Legge n.448/98
- d)contributi del Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all' art. 11 della Legge n.431/98;
- e)borse di studio di cui alla cui all'art. 1 – comma 9 – Legge 62/2000;

ALLEGATO "A"

DETERMINAZIONE CALCOLO DELL'ISEE:

Parametri:

- 1 - indicatore della situazione reddituale - ISR
- 2 - indicatore della situazione patrimoniale – ISP
- 3 - parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza del decreto 109/98

Calcolo:

- somma tra i parametri 1 e 2
- divisione (rapporto) tra il risultato della somma precedente e il parametro 3.

ISEE = ISR + ISP

nucleo fam.

Parametri alla scala di equivalenza di cui al D.Lgs.109/98:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92 o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

**SOGLIE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE
ANNO 2006
(Da rivalutare annualmente)**

TABELLA 1
SOGLIE DI ACCESSO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Numero componenti	REDDITI ISEE
1	€ 3.608,00
2	€ 3.969,00
3	€ 4.367,00
4	€ 4.750,00
5	€ 5.283,00
6	€ 5.812,00
7	€ 6.394,00
8	€ 6.034,00
Per ogni ulteriore componente viene aumentata la soglia precedente del 10% con arrotondamento per difetto alla unità di euro	

TABELLA 2
SOGLIE DI ACCESSO PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO, ASILO NIDO ED ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI E MINORI.

FASCIA	REDDITI ISEE	QUOTA DI ESENZIONE
I	Fino a € 3.969,00	100%
II	Da € 3.969,01 a € 4.367,00	75%
III	Da € 4.367,01 a € 4.750,00	50%
IV	Da € 4.750,01 a € 5.283,00	25%

TABELLA 3/A
SOGLIE DI ACCESSO PER LA FRUIZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Numero componenti	REDDITI ISEE
1	€ 7.541,00
2	€ 6.504,00
3	€ 6.049,00
4	€ 5.921,00
5	€ 5.476,00
6	€ 5.218,00
Per ogni ulteriore componente viene diminuita la soglia precedente del 5% con arrotondamento per difetto alla unità di euro	

TABELLA 3B

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 (gli importi devono intendersi superiori alle soglie di accesso per la fruizione gratuita di cui alla tab. 3/A)

Soglie	Quota compartecipazione
con Isee superiore a €. 500	25%
con Isee da €. 501,00 a €. 1.000,00	30%
con Isee da €. 1.001,00 a €. 1.500,00	50%
con Isee da €. 1.501,00 a €. 2.000,00	75%

TABELLA 4A

SOGLIE DI ACCESSO PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI

Numero componenti	REDDITI ISEE
1	€ 7.541,00
2	€ 6.504,00
3	€ 6.049,00
4	€ 5.921,00
5	€ 5.476,00
6	€ 5.218,00
Per ogni ulteriore componente viene diminuita la soglia precedente del 5% con arrotondamento per difetto alla unità di euro	

TABELLA 4B

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER LA FREQUENZA AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI

(gli importi devono intendersi superiori alle soglie di accesso per la fruizione gratuita di cui alla tab. 4/A)

soglia	Quota compartecipazione
con Isee superiore a €. 500	25%
con Isee da €. 501,00 a €. 1.000,00	30%
con Isee da €. 1.001,00 a €. 1.500,00	50%
con Isee da €. 1.501,00 a €. 2.000,00	75%

TABELLA 5
SOGLIE DI ACCESSO ALLA FORNITURA GRATUITA DI PRESIDI PER LA PRIMA
INFANZIA

Numero componenti	Soglia di accesso
2	€ 3.969,00
3	€ 4.367,00
4	€ 4.750,00
5	€ 5.812,00
6	€ 5.749,00
7	€ 6.394,00
8	€ 7.034,00
Per ogni ulteriore componente viene aumentata la soglia precedente del 10% con arrotondamento per difetto alla unità di euro	

TABELLA 6
TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

FASCIA	REDDITO ISEE	Quota compartecipazione
I	Fino a € 7.000,00	10%
II	Da € 7.001,00 a € 9.500,00	25%
III	Da € 9.501,00 a € 11.000,00	50%
IV	Da € 11.001 a € 16.000,00	75%
V	Oltre € 16.001,00	100%

TABELLA 7
TESSERE AGEVOLATE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO

FASCIA	REDDITO ISEE	Quota compartecipazione
I	Fino a € 3.969,00	10%
II	Da € 3.969,01 a € 4.750,00	30%
III	Da € 4.750,01 a € 5.283,00	50%

Al Sindaco del Comune di

OGGETTO: RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

Cognome : _____

Nome : _____

Nato/a a: _____ il _____

Residente in: _____ dal _____

Località : _____

Via : _____ n. _____

Tel. : _____ C.F. _____

Legale rappresentante:

Curatore Tutore Genitore _____

Cognome _____ Nome _____

Via _____ Citta' _____

Telefono: _____

TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA

.....
.....

Quietanza di riscossione a nome di : _____

Residente in : _____

Via: _____ n. _____

Codice fiscale _____

DATA _____

Firma leggibile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(ai sensi dell'Art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o contenenti dati non rispondenti a verità ed in tal senso ammonito (Art. 76 DPR 28.12.2000, n. 445)

DICHIARA QUANTO SEGUE:

a) di essere nato/a a _____ (prov. _____) il _____

b) di essere residente in _____ via _____ n _____

c) di essere cittadino italiano straniero apolide

d) che il proprio nucleo familiare determinato ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 20.05.1989, n.223 e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF del sottoscritto e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica è quello dichiarato nella allegata dichiarazione sostitutiva unica e relativo modello ISEE.

e) di essere in possesso del permesso di soggiorno o della carta CEE (solo se cittadino straniero)

f) che la propria situazione economica rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi o certificato di sostituto d'imposta non ha subito variazioni ha subito variazioni

g)(se sì al precedente punto) per le seguenti motivazioni: _____

si allega pertanto la seguente documentazione attestante la nuova situazione economica:

1. _____

2. _____

h) che nel nucleo familiare sono presenti n. _____ soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% secondo certificazione rilasciata da _____

i) che il nucleo familiare ha percepito entrate esenti IRPEF per l'importo di € _____ come da modello allegato

che il nucleo familiare NON ha percepito alcuna entrata esente IRPEF

luogo _____ data _____ Firma _____

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o in sua assenza dal figlio o, in mancanza di questo da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale.

DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE.

Cognome _____ Nome _____

Comune di nascita _____ prov. _____ data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. _____ Cap. _____

Indirizzo _____ numero civico _____

Numero telefonico _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____ via _____

n. _____

DICHIARA

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o contenenti dati non rispondenti a verità ed in tal senso ammonito (Art. 76 DPR 28.12.2000, n. 445)

QUANTO SEGUE

a) di essere a conoscenza che, in caso di corresponsione del contributo, possono essere eseguiti controlli nei propri confronti, e dei componenti il proprio nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente dichiarazione e nella dichiarazione della situazione economica, che si allega, contestualmente alla presente, alla domanda di contributo economico per la quale la presente dichiarazione è resa. Si è a conoscenza altresì che tali controlli possono anche essere effettuati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.Lgs.109/98 e art. 6, comma 3, del DPCM 221/1999 e successive modificazioni;

b) di essere a conoscenza che i dati contenuti nella eventuale dichiarazione sostitutiva unica allegata alla domanda potranno essere trasmessi all'INPS per i controlli di competenza.

c) di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni agevolate richieste.

d) che NON esistono obbligati per legge al mantenimento

che gli obbligati per legge sono:

e) che la spesa sostenuta o da sostenere relativa alla situazione straordinaria di cui al punto b) dell'art.17 del Regolamento Comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, è pari a

€. _____ a tal fine si allega la relativa documentazione:

_____ luogo

_____ data

_____ Firma leggibile del dichiarante

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

(D.Lgs. n° 196/2003)

I dati dichiarati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per i quali sono stati rilasciati.

I dati verranno comunicati a terzi solo per le finalità di controllo dell'autocertificazione.

Il responsabile del trattamento è il sig. _____

in qualità di _____

Il dichiarante può in ogni momento esercitare diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione o cancellazione come previsto dal D.Lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati.

_____ Sottoscrizione per presa visione

NOTE

Il/la sottoscritto/a _____

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o contenenti dati non rispondenti a verità ed in tal senso ammonito (Art. 76 DPR 28.12.2000, n. 445)

D I C H I A R A

chenell'anno precedente alla presente richiesta, il proprio nucleo familiare ha percepito i seguenti

REDDITI ESENTI IRPEF

- [] Pensione Sociale:..... Euro _____
 - [] Indennità di accompagnamento:..... Euro _____
 - [] Pensione di guerra:..... Euro _____
 - [] Invalidità civile:..... Euro _____
 - [] Assegno INAIL:..... Euro _____
 - [] Assegno Sociale:..... Euro _____
 - [] Pensione cechi civili e sordomuti..... Euro _____
 - [] Assegno di frequenza per minori:..... Euro _____
 - [] Indennità di affidamento per minori..... Euro _____
 - [] Assegno di mantenimento:..... Euro _____
 - [] Contributo per affitto(Legge 431/98):..... Euro _____
 - [] Indennità di Maternità'(art. 66 Legge 448/98):..... Euro _____
 - [] Assegno Nucleo Familiare(art. 65 Legge 448/98):..... Euro _____
 - [] Contributi per i libri di testo(art. 27 Legge 448/98):.....Euro _____
 - [] Borse di Studio(Legge 62/2000):..... Euro _____
 - [] Pensione erogata da stato estero..... Euro _____
 - []..... Euro _____
 - []..... Euro _____
 - []..... Euro _____
 - []..... Euro _____
- Totale Euro _____

(data)

(firma)